

## FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

### PARERE N. 1 DEL 12.05.2009

#### INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

#### IL QUESITO

*Richiesto in merito alla disciplina transitoria dell'indennità di vacanza contrattuale nell'Accordo interconfederale 15 aprile 2009 (di attuazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009).*

\* \* \*

#### 1. IL QUESITO ED IL QUADRO DI FATTO.

Come noto, nel Protocollo del 23 luglio 1993 le parti sociali hanno per la prima volta predisposto un quadro di regole per rendere coerenti i processi di negoziazione dei contratti collettivi.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, il Protocollo prevedeva che i lavoratori avessero diritto a percepire una indennità di vacanza contrattuale (d'ora in avanti "IVC") a partire dal quarto mese successivo alla scadenza del contratto collettivo fino alla data di decorrenza del rinnovo. Il Protocollo determinava altresì l'importo dell'IVC, stabilendola, per i primi 3 mesi, al 30% del tasso di inflazione programmato, ed elevandolo al 50% per quelli successivi (cioè per vacanza contrattuale superiore a 6 mesi).

Tale istituto è finalizzato a disincentivare comportamenti delle parti tendenti a ritardare il rinnovo del contratto. In particolare, l'IVC garantisce ai lavoratori, sin dalla data di scadenza del contratto precedente, una copertura economica volta a sopperire il ritardo nell'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita ad opera del rinnovo contrattuale.

Il Protocollo del 1993 è ora stato sostituito dall'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, sempre nell'ambito del metodo di concertazione finalizzato all'interesse generale.

Il nuovo Accordo ha il dichiarato obiettivo *“dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni”*. Anche nelle conclusioni, l’Accordo afferma che *“obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica”*.

Il predetto Accordo quadro è stato attuato nel successivo Accordo del 15 aprile 2009, il quale ha ridisciplinato in modo innovativo la materia dell’IVC.

In particolare, l’Accordo di aprile (paragrafo 2.4) prevede che, sei mesi prima della data di scadenza del contratto, le parti debbano presentare le piattaforme di rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. L’Accordo stabilisce, inoltre, che la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo, deve darne riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Qualora non vengano rispettati i tempi e le procedure stabilite dall’Accordo, i lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo avranno diritto alla IVC nella misura stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Dunque, in base alle nuove regole, l’IVC va corrisposta in seguito al rinnovo del contratto solo ai lavoratori ancora in servizio in tale momento e nella misura prevista al medesimo rinnovo.

Tale previsione va coordinata con la regolamentazione del regime transitorio del nuovo Accordo, il quale prevede la propria decorrenza a partire dal 15 aprile 2009 (paragrafo 6.1), e che *“tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale”* (paragrafo 6.2).

Sempre l’Accordo precisa ulteriormente che *“Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frattempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto”* (sempre paragrafo 6.2).

In questo quadro, si chiede di sapere se dal mese di aprile 2009 i lavoratori hanno ancora diritto a percepire la IVC in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi scaduti.

\* \* \*

## 2. IL QUADRO DI DIRITTO.

La problematica prospettata va risolta attraverso l'interpretazione del regime transitorio di applicazione dell'Accordo.

Anzitutto, va tenuto conto del termine di efficacia iniziale dell'Accordo (15 aprile 2009).

Sicché, in base al principio generale dell'ordinamento "tempus regit actum", la regolamentazione della IVC trova soluzioni diverse a seconda della data di scadenza del singolo contratto collettivo nazionale.

Rispetto ai contratti scaduti prima del 15 aprile 2009 continuano a trovare applicazione le regole contenute nel Protocollo del 1993, mentre per gli accordi collettivi in scadenza successivamente alla predetta data vigono le regole contenute nel nuovo Accordo.

Del resto, questa distinzione è espressamente codificata nell'Accordo, secondo cui, come detto, tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore dell'Accordo del 15 aprile 2009, devono essere rinnovati con l'applicazione delle nuove regole.

Nelle "nuove regole" relative ai rinnovi contrattuali è ricompresa la nuova regolamentazione dell'IVC, che è appunto contenuta nel paragrafo 2.4 dell'Accordo specificamente dedicato al sistema di rinegoziazione dei contratti collettivi scaduti.

Dunque, sembra possibile affermare, in prima battuta, che i lavoratori con rapporti di lavoro, ai quali si applicano contratti collettivi scaduti anteriormente al 15 aprile 2009, hanno diritto a percepire l'IVC a partire dal quarto mese dalla scadenza e fino alla data del effettivo rinnovo.

La soluzione trova conferma in altri principi generali dell'ordinamento, ed, in particolare quello relativo ai c.d. diritti quesiti dei lavoratori.

L'Accordo modifica le modalità di erogazione della IVC, sostituendo le regole in materia contenute attualmente nei singoli contratti collettivi.

Al riguardo, per consolidata giurisprudenza, è generalmente ammesso che la successione dei contratti collettivi possa comportare una eventuale modifica in peggio del trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori, con l'unico limite dell'intangibilità dei diritti quesiti, ossia di quei diritti già maturati ed entrati a far parte del patrimonio del lavoratore nell'ambito di una fase del rapporto già esaurita.

Tale regola va applicata alla IVC in relazione ai contatti collettivi scaduti anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il diritto alla IVC, infatti, sorge alla scadenza del contratto collettivo, sebbene la corresponsione della stessa sia subordinata alla condizione temporale del prolungamento delle trattative di rinnovo per oltre 3 mesi.

Dunque, il diritto a percepire l'IVC è già maturato secondo il regime previsto dal Protocollo del 1993, ed è divenuto intangibile per quei lavoratori con rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi scaduti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Ne consegue il corollario che le nuove regole dettate dal medesimo Accordo non possono intaccare il diritto all'IVC già acquisito nel patrimonio dei predetti lavoratori per effetto della scadenza del contratto collettivo di riferimento anteriormente al 15 aprile 2009.

\* \* \*

Quanto ai contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole (il 15 aprile 2009), l'Accordo introduce una ulteriore complicazione, disponendo (come detto) che per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009, la presentazione delle richieste di rinnovo, deve rispettare i tempi stabiliti dall'Accordo stesso e che *"nel frattempo"*, vanno rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 *"con le modalità in atto"*.

In altri termini, l'Accordo disciplina tempi e modalità di applicazione delle nuove regole ai rinnovi contrattuali successivi al 15 aprile 2009, operando una distinzione nell'ambito degli stessi.

In particolare, per espressa previsione, ai contratti in scadenza dopo il 1° novembre 2009, si applicano integralmente le nuove regole, di cui al paragrafo 2.4 dell'Accordo, compresa quindi quella relativa all'IVC sempre contenuta nel medesimo paragrafo.

Dunque, se il contratto collettivo scade successivamente al 1° novembre 2009, i lavoratori avranno diritto a percepire l'IVC solo qualora siano in servizio al momento di stipulazione del rinnovo e, comunque, nella misura prevista dal medesimo rinnovo.

\* \* \*

Viceversa, l'Accordo prevede l'applicazione dei *"tempi"* e delle *"modalità in atto"* di rinnovo previsti dal Protocollo del 1993, per i contratti in scadenza *"nel frattempo"*, ossia compresa tra il 15 aprile 2009 (data di entrata in vigore dell'Accordo) ed il 1° novembre 2009 non compreso (data in cui è prevista, come detto, la decorrenza dell'integrale applicazione del nuovo regime).

La disposizione pone il problema interpretativo di stabilire se nella espressione *"modalità in atto"* del rinnovo, alle quali continuano ad applicarsi le vecchie regole, rientri anche la corresponsione dell'IVC.

Sebbene si tratti di un problema di interpretazione di una clausola contrattuale frutto della trattativa tra le parti, e quindi non sia possibile dare una indicazione definitiva (atteso che potrebbero intervenire successivi accordi di interpretazione autentica sul punto), la soluzione affermativa appare maggiormente coerente con la lettura complessiva della norma.

Infatti, se le parti dell'Accordo non avessero voluto introdurre un ulteriore regime specifico per i contratti in scadenza tra il 15 aprile 2009 ed il 1° novembre 2009, avrebbero taciuto sul punto. Viceversa, esse hanno inserito uno specifico riferimento ai contratti in scadenza *"nel frattempo"*, introducendo una distinzione rispetto a quelli che scadranno a partire dal 1° novembre 2009.

Allo stesso modo, se le parti avessero voluto limitare l'applicazione delle vecchie regole del Protocollo esclusivamente ai *"tempi"* del rinnovo, non avrebbero inserito il riferimento alla conservazione delle *"modalità in atto"*.

Secondo il linguaggio comune, cui va fatto riferimento secondo le regole generali in materia di interpretazione del contratto, per *"modalità"* si intende *"qualunque elemento accidentale di un atto che regola gli effetti del medesimo"* (cfr. Zingarelli, *Vocabolario della lingua italiana*, Milano, 1971).

In tale espressione va quindi ricompresa anche la IVC che, come già detto, costituisce un effetto accessorio della scadenza del contratto (e del mancato rinnovo dello stesso entro un certo termine).

Pertanto, a meno di non voler cancellare l'espressione in esame, deve riconoscersi che l'IVC spetta, secondo il precedente regime del Protocollo 1993, ai lavoratori ai quali si applichino contratti collettivi scaduti successivamente al 15 aprile 2009, ma prima del 1° novembre 2009.

\* \* \*

### 3. RISPOSTA AL QUESITO.

Alla luce del quadro fattuale e giuridico illustrato, in risposta al quesito proposto, possono distinguersi tre ipotesi:

- a) qualora il contratto collettivo di riferimento sia scaduto anteriormente al 15 aprile 2009 (data di entrata in vigore dell'Accordo), l'IVC spetta ai lavoratori nella misura e secondo le regole del Protocollo 1993, ossia a partire dal quarto mese dalla scadenza e fino all'effettiva stipulazione del rinnovo;
- b) l'IVC spetta altresì nella misura e nei tempi stabiliti dal Protocollo 1993 per i rapporti di lavoro a cui si applicano contratti collettivi in scadenza tra il 15 aprile 2009 ed il 1° novembre 2009;
- c) se il contratto collettivo di riferimento scade successivamente al 1° novembre 2009, trova applicazione il nuovo regime dell'Accordo, e, quindi, i lavoratori avranno diritto a percepire l'IVC solo qualora siano in servizio al momento di stipulazione del rinnovo e, comunque, nella misura prevista dal medesimo rinnovo.

Fondazione Studi  
**IL PRESIDENTE**  
**Rosario De Luca**

